

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 settembre 2020, n. 236  
**Parere favorevole, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Vernole per la struttura comunale ammessa a finanziamento pubblico e denominata "Centro diurno persone affette Alzheimer" sita in Vernole, alla Lecce snc finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n.1 centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4 del 21/01/2019.**

#### **Il Dirigente della Sezione**

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

*"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4: (...)  
e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza)*

*(....) continuano ad applicarsi*

*relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle*

donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei Comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)

F) i posti letto di RSSA ex art 66 RR 4 del 2007 e smi e di Centri diurni ex art 60 ter RR n. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;”

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1”.

Con nota trasmessa a mezzo pec in data 31/01/2020, e acquisita al protocollo di questo ente al Prot. N. AOO 183/2178 del 12/02/2020, il comune di Vernole (LE) presentava a questo Ente, a norma dell'art. 3, comma 3, lett. a) L. R. n. 9/2017, domanda secondo il modello allegato alla DGR 793 del 2019 (allegato Rea 1- Strutture

ammesse a finanziamento) per il rilascio del parere di compatibilità per la realizzazione di un centro diurno per soggetto non autosufficienti denominato “*Centro diurno persone affette Alzheimer*” e ubicato nello stesso comune alla Via Lecce, con dotazione di n. 25 posti, allegandovi la seguente documentazione:

- Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale/o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR 4/2019 o disabili RR 5/2019 (Allegato Rea 1);
- Visura immobiliare n. T41976 del 14 marzo 2018 relativa all’unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati Fgl. 58 P.lle 154 e 567 sub 1, con ultima planimetria in atti;
- Disciplinare del 17/12/2013 Regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito territoriale di Martano per la realizzazione di piano di investimenti per infrastrutture sociali e sociosanitarie degli enti Comune di Martano, Comune di Martignano, Comune di Sternatia, Comune di Vernole, Comune di Zollino;
- Allegato A Descrizione degli interventi che compongono il piano di investimenti dell’ambito territoriale di Martano
- Allegato B Quadri economici degli interventi che compongono il piano di investimenti dell’ambito territoriale di Martano;
- Lista reversali di accertamento;
- Planimetria, Relazione Tecnica illustrativa e Relazione ex art 10 DM 236/1989;
- Delibera di Giunta Comunale n. 178 del 27.12.2012 di approvazione del progetto definitivo- esecutivo;
- Delibera di Giunta Comunale del Comune di Martano n. 151 del 12.07.2012 di approvazione delle delibere di Coordinamento Istituzionale n. 22 e 23 del 12 luglio 2012 e relativi allegati.

Con la stessa pec il Comune di Vernole trasmetteva, altresì, un’istanza di pari contenuto rispetto a quella di cui all’allegato REA 1, ma utilizzando il modello REA 4 allegato alla DGR 2153 del 2019, modello predisposto per la presentazione di nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione da parte delle strutture di cui all’art 5 comma 1 punto 1.2.4 della Legge 9/2017. Alla predetta istanza allegava: Visura immobiliare n. T41976 del 14 marzo 2018; Planimetria, Relazione Tecnica illustrativa e Relazione ex art 10 DM 236/1989; Delibera di Giunta Comunale n. 178 del 27.12.2012 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo; Permesso di agibilità n. 492 del 15.01.2018; n. 2 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Facendo seguito alla documentazione ricevuta e al fine di individuare la normativa applicabile alla fattispecie de qua, con nota prot. N. AOO 183 2935 del 24 febbraio 2020 lo scrivente servizio chiedeva alla Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle reti sociali, informazioni ai merito al finanziamento concesso al Comune di Vernole per la realizzazione del Centro Diurno Alzheimer.

In risposta alla richiesta di chiarimenti la suddetta Sezione attestava con nota prot. N. AOO 146 -1182 del 25.02.2020 acquisita al nostro protocollo al n. AOO 183 3301 del 2.03.2020 che il comune di Vernole è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013 Asse III – Linea 3.2 con Determina Dirigenziale n. 146/00597 del 11.12.2014 per la realizzazione del progetto “*Centro diurno Alzheimer*”.

Dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la pec del 31/01/2020 e acquisita al protocollo di questo ente al n. AOO183/2178 del 12/02/2020, nonché dalla nota prot. N. AOO146 1182 del 25.02.2020 acquisita dalla competente sezione la struttura di cui trattasi ricade nel campo di applicazione dell’art 29 comma 7 della legge 9/2017 avendo il Comune di Vernole ottenuto un finanziamento FESR per la realizzazione di un centro diurno Alzheimer ex art 60 ter del RR 4 del 2007.

Alla luce di quanto accertato, ritenendo che la fattispecie ricada nell’ambito di applicazione contemplato dall’art 29 comma 7 della L.r. 9/2017, si ritiene opportuno dare seguito all’istruttoria dell’istanza di cui all’allegato alla DGR 793 del 2019 – Modello REA1 (Strutture ammesse a finanziamento), e conseguentemente

archiviare l'istanza, di pari contenuto, presentata dalla stesso Comune di Vernole secondo il modello Rea 4 allegato alla DGR 2153/2019 (nuova istanza per la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale).

Tanto considerato si rileva che:

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno centro diurno non autosufficienti(...).

*"1) I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti; 2) ...omissis...*

*Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento"*

Nell'allegato A al paragrafo 1 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. F) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO – RR 4/2019 – Requisiti per gli ex centri diurni ex art 60 ter RR 4/2007 E smi è previsto specificatamente che:

*"L' art. 12 del R.R. n. 4/2019, al paragrafo 12.7 prevede :*

*"1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per soggetti non autosufficienti.*

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:

*R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art . 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019*

*R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI*

- art . 36 - requisiti comuni alle strutture
- art . 60 ter - requisiti strutturali

*R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI*

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

*R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO*

• *7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti*

Al paragrafo 7 – Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR 9/2017 e smi da parte delle strutture ammesse a finanziamento – in merito alle tipologie di finanziamento ammesso, si prevede che *“Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 9.11 del POR Puglia 2014-2020 a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della LR 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo (omissis...)”*.

Richiamato in particolare, l'art 60 ter del RR 4 /2007 nel quale si prevede esplicitamente che

*“Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture sociali e sociosanitarie; è localizzato in ogni caso in centro abitato e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici. La struttura deve, in ogni caso, garantire: - un ambiente sicuro e protetto per l'utenza a cui il Centro fa riferimento - congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo; - zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate; - una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera da letto con n. 2 posti letto per la gestione delle emergenze; - autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio; - spazio amministrativo; - linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti; - servizi igienici attrezzati: - 2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle donne; - 3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne. - un servizio igienico per il personale. Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità”*

Per tutto quanto sopra rappresentato

Tenuto conto della nota prot. N. AOO 1182 del 25.02.2020 acquisita dalla Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali e della documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 31/01/2020 ed in particolare la Planimetria, Relazione tecnica illustrativa e la Relazione ex art 10 DM 236 del 1989, in cui è indicata la ripartizione degli ambienti e la relativa metratura.

Applicando i parametri di cui agli artt 9 comma 3, 12.7 del R.R. n. 4/2019, come esplicitati con D.G.R. n. 793/2019, sulla base dei quali i 25 posti di cui alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Vernole generano 1 nucleo da 25 posti.

Si propone

- Di archiviare l'istanza presentata, secondo il Modello Rea- 4 Singola (allegato alla DGR 2153 del 2019) con cui dal Comune di Vernole richiede l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con un nucleo per 25 posti da realizzarsi in Vernole alla Via Lecce, denominato *“Centro diurno persone affette da Alzheimer”*;
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Vernole in relazione alle istanza presentata dallo stesso Comune di Vernole, secondo il modello REA 1 (allegato alla DGR 793/2019), per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con un nucleo per 25 posti da realizzarsi in Vernole alla Via Lecce, denominato *“Centro diurno persone affette da Alzheimer”*,

con precisazione che:

- I. Il Comune di Vernole è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia delle Planimetria, Relazione tecnica illustrativa e Relazione ex art 10 DM 236 del 1989 trasmesse a questa sezione con pec del 31/01/2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Vernole, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal Comune di Vernole alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, oltre alla presenza dei requisiti prescritti per legge, anche che il finanziamento oggetto di ammissione non sia stato, nelle more, oggetto di revoca;
- III. lo standard di personale di cui all'art 7.4 del RR 4/2019, deve essere rapportato al numero dei posti previsti per il nucleo;
- IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine; In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di cento venti giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo

stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Strategie e Governo  
dell'Assistenza alle Persone in condizione  
di Fragilita' - Assistenza Sociosanitaria**  
(Elena Memeo)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita' - Assistenza Sociosanitaria;

**D E T E R M I N A**

Si propone

- Di archiviare l'istanza presentata, secondo il Modello Rea- 4 Singola (allegato alla DGR 2153 del 2019) con cui dal Comune di Vernole richiede l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con un nucleo per 25 posti da realizzarsi in Vernole alla Via Lecce, denominato "*Centro diurno persone affette da Alzheimer*";
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Vernole in relazione alle istanza presentata dallo stesso Comune di Vernole, secondo il modello REA 1 (allegato alla DGR 793/2019), per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con un nucleo per 25 posti da realizzarsi in Vernole alla Via Lecce, denominato "*Centro diurno persone affette da Alzheimer*",

con precisazione che:

- I. Il Comune di Vernole è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia delle Planimetria, Relazione tecnica illustrativa e Relazione ex art 10 DM 236 del 1989 trasmesse a questa sezione con pec del 31/01/2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Vernole, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal Comune di Vernole alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, oltre alla presenza dei requisiti prescritti per legge, anche che il finanziamento oggetto di ammissione non sia stato, nelle more, oggetto di revoca;
- III. lo standard di personale di cui all'art 7.4 del RR 4/2019, deve essere rapportato al numero dei posti previsti per il nucleo;
- IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine; In caso di mancato

rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni

di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Vernole ([serviziosociale.comune.vernole@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziosociale.comune.vernole@pec.rupar.puglia.it)) ;
- al Sindaco del Comune di Vernole ([sindaco@comune.vernole.le.it](mailto:sindaco@comune.vernole.le.it));
- al Direttore Generale dell'ASL Le ([direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it));
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL LE [sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
- al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Vernole [urbanistica.comune.vernole@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.comune.vernole@pec.rupar.puglia.it);
- al Direttore del SUAP Comune di Vernole ([tecnico@comune.vernole.it](mailto:tecnico@comune.vernole.it));

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)